

Commercio elettronico: il regime speciale IVA per servizi erogati tramite sistemi elettronici da soggetti esteri a consumatori italiani

di [Gianfranco Visconti](#)

Pubblicato il 18 Marzo 2016

questo regime speciale dell'IVA può essere esercitato dai soggetti passivi dell'imposta domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia per l'erogazione di servizi in forma elettronica

Una importante novità del Decreto Legislativo n° 42 del 2015 - che ha riformato il regime speciale dell'IVA per il commercio elettronico - è contenuta nell'art. 74-*sexies* da esso introdotto nel DPR 633/1972, che dà la possibilità, ai **soggetti passivi dell'IVA domiciliati in Italia od ivi residenti** che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia (con la partita IVA), **di optare per l'applicazione del regime speciale** disciplinato dagli artt. 74-*quinquies* che abbiamo esposto nel paragrafo precedente e 74-*sexies* per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione e per quelle erogate mediante **strumenti elettronici rese a committenti che non sono soggetti passivi dell'IVA domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea**, Italia compresa (1° comma). Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi del 1° comma dell'art. 35 del DPR 633/1972 deve essere utilizzato in relazione all'esercizio di questa opzione (3° comma).

Tale opzione per questo regime speciale dell'IVA **può essere esercitata anche dai soggetti passivi dell'imposta** (imprese, lavoratori autonomi ed altri enti che esercitano attività commerciale) **domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Questo è possibile anche se la stabile organizzazione** del soggetto domiciliato o residente fuori dall'UE **è ubicata in un altro Stato membro dell'Unione**, ma in tal caso l'opzione citata non può essere revocata prima del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (2° comma).

I soggetti passivi dell'IVA che hanno esercitato questa opzione che dispongono di una stabile organizzazione in almeno uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, a partire dalla quale i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici sono prestati, **indicano nella dichiarazione trimestrale** inviata all'Agenzia delle Entrate, oltre a quanto prescritto dal 6° comma dell'art. 74-*quinquies* ([che trattiamo nel nostro e-book sul commercio elettronico, i contratti a distanza ed il loro regime speciale dell'IVA](#)), anche **l'ammontare**, cioè il valore monetario **di tali servizi resi tramite questa stabile organizzazione in ciascuno Stato membro dell'UE diverso da quella in cui quest'ultima è localizzata**, in cui i committenti del o dei servizi citati hanno il domicilio o la residenza, nonché il numero di identificazione IVA (l'equivalente della Partita IVA italiana) o il diverso numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa (4° comma).

Il soggetto passivo dell'IVA che ha esercitato l'opzione di cui sopra per il regime speciale **non può detrarre** dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 74-*quinquies* per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione quella relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia. Esso può esercitare soltanto il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi ed alle importazioni di beni effettuati in Italia, qualora spettante ai sensi degli artt. 19 e ss. del DPR 633/1972, dall'ammontare dell'IVA dovuta per le operazioni imponibili effettuate nell'ambito delle attività economiche diverse da quelle citate a cui si applica il regime speciale disciplinato dall'art. 74-*quinquies* (ovviamente, se il soggetto svolge tali attività) (5° comma).

[Se vuoi acquistare il nostro ebook clicca qui!](#)

18 marzo 2016

Gianfranco Visconti